



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2014 n.224**

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 32, secondo comma, della Legge 28 giugno 1989 n.68;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta 29 dicembre 2014;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

### **VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 1**

1. Costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli Allegati di questo Decreto A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, M1, N, O, O1, P, P1, P2, Q, R, S, T, U, V, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16 secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

#### **Art. 2**

1. Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, applicano, oltre le sanzioni pecuniarie amministrative, anche le sanzioni accessorie previste dalla legge. Restano escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

2. Sono rimesse al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati ovvero con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In tal caso il termine per l'oblazione volontaria, prevista dagli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68, è di venti giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione.

3. Sussiste la cognizione oggettiva di cui al comma precedente qualora il reato non possa essere accertato senza stabilire se l'illecito amministrativo sia stato commesso o meno. La sussistenza della connessione che determina la devoluzione al giudice penale della cognizione relativa all'illecito amministrativo può essere stabilita solo dal giudice penale.

4. I ricorsi avverso il provvedimento del Commissario della Legge sono decisi dal Giudice d'appello penale.

### **Art. 3**

1. Qualora con una sola azione si violino più disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria da applicare non può superare l'importo di euro 1.807,00.
2. Tale limite non si applica per le violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge preveda una pena edittale superiore.

### **Art. 4**

1. Gli organi competenti, nell'emettere l'ingiunzione di cui agli articoli 33 lett. b) e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti di legge; devono tuttavia, nella ingiunzione, indicare sempre che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di venti giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, che sarà trascritta.
2. Per le infrazioni amministrative di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 "Codice della Strada" e successive modificazioni (articolo 68, comma terzo del Decreto Delegato n. 81/2008 e successive modificazioni) e per le infrazioni amministrative di cui all'articolo 17, del Decreto Delegato 11 agosto 2014 n. 133 la facoltà di oblazione volontaria è esercitata mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata al contravventore.

### **Art. 5**

1. Le infrazioni amministrative si prescrivono in cinque anni. Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

### **Art. 6**

1. Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
2. E' abrogato il Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.179 "Violazioni Amministrative".

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2014/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*

## Allegato Z

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ente di Stato dei Giochi.

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1) | Legge 25 luglio 2000 n. 67  | (Disciplina per l'esercizio dei Giochi, dei Concorsi a Premi, delle Lotterie, del Lotto, dei Giochi della Sorte e dell'Abilità e delle Scommesse) |
|    | art.15  |   |
|    | comma 6   | sanzione da € 516,00 a € 5.164,00   |
|    | comma 7   | sanzione da € 258,00 a € 2.582,00   |
|    | comma 8   | sanzione da € 258,00 a € 2.582,00   |
|    | comma 9   | sanzione aumentata 3 volte nel minimo e nel massimo per infrazioni particolarmente gravi  |
| 2) | Decreto 10 giugno 2003, n. 72 integrativo del Decreto 19 novembre 2001 n.113        | (Installazione di apparecchiature di intrattenimento non ammesse)   |
|    | art. 4, 2° comma<br>(rinvio Art. 15, 4° comma, punto 7, Legge 25 luglio 2000 n. 67) | sanzione da € 258,00 a € 2.582,00 salvo che il fatto non costituisca reato  |
- (Abrogato con l'art. 11 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014, n. 169 "Ratifica Decreto Delegato 29 luglio 2014, n. 126")